

Bruxelles, 21 marzo 2018
(OR. en)

7078/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0053 (NLE)**

PECHE 87

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

REGOLAMENTO (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) 2018/120
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture. Taluni riferimenti nelle note in calce e la loro formulazione dovrebbero essere corretti.
- (3) Nel regolamento (UE) 2018/120 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pertinenti pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.
- (4) I limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero ora essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) pubblicato il 23 febbraio 2018.

¹ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

- (5) Per le attività di pesca del cicerello, le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4 sono suddivise in zone di gestione sulla base di pareri scientifici. La zona di gestione 3r è principalmente situata nelle acque norvegesi. Tuttavia essa copre anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM risulta che, in media, l'8% delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato nelle acque dell'Unione. I limiti di cattura per le acque dell'Unione della zona di gestione 3r dovrebbero essere stabiliti in conformità di tale parere.
- (6) Il TAC per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 1 e nella divisione 2b dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare correttamente le possibilità di pesca disponibili per le navi dell'Unione in tale zona.
- (7) Il numero massimo di pescherecci con palangari consentiti per Malta nella zona della convenzione ICCAT che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbe essere modificato per tenere conto del maggior numero di pescherecci autorizzati in tal senso.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120.
- (9) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (UE) 2018/120 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

1. L'allegato IA è così modificato:

- a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 ⁽¹⁾
	<i>Ammodytes spp.</i>		
Danimarca	195 875 ⁽²⁾	TAC analitico	
Regno Unito	4 282 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	300 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	7 193 ⁽²⁾		
Unione	207 650		

TAC 207 650

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r ⁽¹⁾	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	126 837	4 717	8 177	55 979	0	165	0
Regno Unito	2 772	103	179	1 224	0	4	0
Germania	194	7	13	86	0	0	0
Svezia	4 658	173	300	2 056	0	6	0
Unione	134 461	5 000	8 669	59 345	0	175	0
Totale	134 461	5 000	8 669	59 345	0	175	0

(1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

"
,

- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'argentina nelle acque dell'Unione delle zone 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>		Zona: Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	1 093	TAC precauzionale
Germania	11	
Francia	8	
Irlanda	8	
Paesi Bassi	51	
Svezia	43	
Regno Unito	20	
Unione	1 234	
TAC	1 234	

";

- c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie: Brosme <i>Brosme brosme</i>		Zona: 3a (USK/03A.)
Danimarca	15	TAC precauzionale
Svezia	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	8	
Unione	31	
TAC	31	

";

- d) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosmo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Brosme	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI.)
	<i>Brosme brosme</i>		
Germania	17	TAC precauzionale	
Spagna	60	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Francia	705	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	68		
Regno Unito	340		
Altri	17 (1)		
Unione	1 207		
Norvegia	2 923 (2)(3)(4)(5)		

TAC 4 130

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	7 500
Brosme (USK/*5B67-)	2 923

(5) I contingenti di brosmo e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

2 000

"
5

- e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	12	TAC analitico	
Danimarca	2 070		
Germania	132		
Paesi Bassi	2		
Svezia	245		
Unione	2 461		
TAC	2 569		

";

- f) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il nasello nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 890 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	246 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	3 136		
TAC	3 136 ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.		
⁽²⁾	Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.		

";

- g) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Melù	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		
Danimarca	61 277	(1)	TAC analitico
Germania	23 825	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Spagna	51 949	(1)(2)	
Francia	42 644	(1)	
Irlanda	47 451	(1)	
Paesi Bassi	74 720	(1)	
Portogallo	4 826	(1)(2)	
Svezia	15 158	(1)	
Regno Unito	79 513	(1)	
Unione	401 363	(1)(3)	
Norvegia	110 000		
Isole Færøer	10 000		
TAC	Non pertinente		
(1)	Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %.		
(2)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.		
(3)	Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975		

";

- h) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	3	TAC precauzionale	
Germania	2		
Svezia	3		
Unione	8		
TAC	8		

";

- i) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A.)
Belgio	6	TAC precauzionale	
Danimarca	50		
Germania	6		
Svezia	19		
Regno Unito	6		
Unione	87		
TAC	87		

";

- j) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)				
	<i>Molva molva</i>						
Belgio	48 ⁽¹⁾	TAC precauzionale					
Danimarca	8 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.					
Germania	173 ⁽¹⁾						
Spagna	3 498						
Francia	3 730 ⁽¹⁾						
Irlanda	935						
Portogallo	8						
Regno Unito	4 296 ⁽¹⁾						
Unione	12 696						
Norvegia	7 500 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾						
Isole Færøer	200 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾						
TAC	20 396						
(1)	Condizione speciale: non più del 15 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).						
(2)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t indicato (OTH/*6X14.): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5%.						
(3)	Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Molva (LIN/*5B67-)</td> <td>7 500</td> </tr> <tr> <td>Brosme (USK/*5B67-)</td> <td>2 923</td> </tr> </tbody> </table>			Molva (LIN/*5B67-)	7 500	Brosme (USK/*5B67-)	2 923
Molva (LIN/*5B67-)	7 500						
Brosme (USK/*5B67-)	2 923						
(4)	I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:						
	2 000						
(5)	Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).						
(6)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):						
	75						

"

- k) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	3a (NEP/03A.)
Danimarca	8 626	TAC analitico
Germania	25	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Svezia	3 087	
Unione	11 738	
TAC	11 738	

”
;

- l) *(non riguarda la versione italiana)*;

m) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	376	TAC analitico	
Germania	22 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾		
Svezia	14		
Unione	448		
TAC	448		
(1)	Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.		

".

- n) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il suro/sugarello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
		TAC precauzionale	
Belgio	14 ⁽¹⁾		
Danimarca	5 985 ⁽¹⁾		
Germania	529 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	111 ⁽¹⁾		
Francia	497 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	376 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 604 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	13 ⁽¹⁾		
Svezia	75 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 425 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	12 629		
Norvegia	2 550 ⁽³⁾		
TAC	15 179		
⁽¹⁾	Fino al 5% del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombrò (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombrò imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.		
⁽²⁾	Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).		
⁽³⁾	Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).		

".

2. L'allegato IB è così modificato:

- a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	5 409 (3)	TAC analitico
Spagna	12 047 (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	2 461 (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	2 359 (3)	
Portogallo	2 472 (3)	
Regno Unito	3 552 (3)	
Altri Stati membri	390 (1)(3)	
Unione	28 690 (2)	

Non
pertinente

TAC
(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

"
,

- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	858	(1)(2)(3)	TAC analitico
Francia	4	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	6	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	868	(1)(2)(3)	
Norvegia	628	(1)(2)	
Isole Færøer	0	(1)(2)(4)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.		
(2)	Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	64°45'N	28°30'W
	2	62°50'N	25°45'W
	3	61°55'N	26°45'W
	4	61°00'N	26°30'W
	5	59°00'N	30°00'W
	6	59°00'N	34°00'W
	7	61°30'N	34°00'W
	8	62°50'N	36°00'W
	9	64°45'N	28°30'W
(3)	Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).		
(4)	Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).		

"

3. Nell'allegato IV, punto 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A

Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	16	12	20	6	1
Pescherecci con palangari	20 ⁽⁵⁾	0	0	30	8	31	54
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	33 ⁽⁶⁾	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali ⁽⁷⁾	0	42	0	0	118	184	0
<p>⁽¹⁾ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.</p> <p>⁽²⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.</p> <p>⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.</p> <p>⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.</p> <p>⁽⁵⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.</p> <p>⁽⁶⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.</p> <p>⁽⁷⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).</p>							

"